confetra



Roma, 12 gennaio 1999

CIRCOLARE N. 10/1999

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - CALENDARIO PER LA CONVERSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER VEICOLO IN AUTORIZZAZIONI ALL'IMPRESA - D.M. 23 DICEMBRE 1998, SU G.U. N.1 DEL 2.1.1999.

Come e' noto, il processo di liberalizzazione delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi, previsto dal decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85 in attuazione della legge delega 454/97, prevede due fasi:

- una fase transitoria: sino al 31 dicembre 2000, durante la quale le autorizzazioni conto terzi continueranno a esistere, ma entro il 31 dicembre 1999 dovranno essere state convertite da singole per veicolo a aziendali per massa complessiva; durante questa fase le imprese possono aumentare detta autorizzazione aziendale sino al raddoppio della massa complessiva;
- una fase definitiva: a partire dall'1 gennaio 2001, in cui non esisteranno piu' le autorizzazioni per il trasporto di cose per conto di terzi e l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto sara' consentito illimitatamente a qualunque impresa iscritta all'albo degli autotrasportatori.

Nella fase transitoria, la conversione delle autorizzazioni per veicolo in autorizzazione all'impresa e' stata subordinata, dal citato decreto legislativo 85/98, alla presentazione di un'apposita domanda al competente Ufficio provinciale della motorizzazione, secondo i criteri e le modalita' indicate nel successivo regolamento contenuto nel D.M. 22 maggio 1998, n. 212.

In base a quel decreto, e' stata data priorita' nella conversione, alle imprese che contestualmente ad essa desideravano aumentare la propria capacita' di trasporto sino al raddoppio.

Per queste imprese, infatti, il decreto 212/98 consentiva di presentare domande di conversione e raddoppio gia' dalla sua entrata in vigore (22 luglio 1998) e sino al 31 dicembre 1998, mentre differiva al 1999 l'obbligatorieta' delle domande di conversione delle imprese che non intendevano aumentare la propria capacita', da presentare perentoriamente secondo un calendario stabilito dal Ministro dei Trasporti su proposta del Comitato Centrale per l'albo.

Orbene, con il decreto in oggetto il Ministro dei Trasporti ha finalmente diramato detto calendario che prevede, secondo la proposta fatta dal Comitato Centrale il 7 ottobre 1998, come elemento di riferimento la cifra finale del numero d'iscrizione all'albo ed il seguente termine di scadenza per la domanda di conversione:

cifra finale numero albo	periodo domanda di conversione 1999
0	dall'1 al 31 gennaio
1	" " " 28 febbraio
2	" " " 31 marzo
3	" " " 30 aprile
4	" " " 31 maggio
5	" " " 30 giugno
6	" " " 31 luglio
7	" " " 31 agosto
8	" " " 30 settembre
9	" " " 31 ottobre

Per le imprese che dimostrino di non aver potuto osservare la propria scadenza, il decreto ha inoltre concesso che la domanda di conversione possa essere presentata tra il 1º novembre ed il 31 dicembre 1999.

- Si consiglia tuttavia alle imprese interessate di osservare le scadenze sopra indicate e di non ridursi a presentare la domanda nell'ultimo bimestre del corrente anno, poiche' in tal caso gli Uffici Provinciali della motorizzazione potrebbero non garantire la conversione dell'autorizzazione entro il 31 dicembre 1999, data oltre la quale le autorizzazioni sui singoli veicoli perderanno validita'.
- Si rammenta che nella domanda di conversione, da compilarsi secondo il modello e con i criteri stabiliti nel menzionato decreto 212/98, l'impresa dovra' dimostrare di disporre di addetti alla guida in misura non inferiore al 70% del numero dei veicoli in disponibilita'.
- Si evidenzia infine che, in base al decreto in oggetto, le imprese che intendano avvalersi nel 1999 della facolta' di aumentare la propria capacita' di trasporto sino al raddoppio possono presentare la domanda di conversione in anticipo rispetto ai periodi riportati nel sopraindicato calendario.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.143/98

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 1 DEL 02 01 1999 (FONTE GURITEL).

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DECRETO 23 dicembre 1998.

Calendario per la presentazione delle domande di conversione delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa.

Art. 1.

- 1. Le imprese che alla data del 31 dicembre 1998 non abbiano presentato ai sensi dell'art. 2, commi primo e terzo, del decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 212 la domanda per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa di autotrasporto, devono presentare la suddetta domanda di conversione secondo il sequente calendario:
- imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 0: tra il primo ed il 31 gennaio 1999;
- imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 1: tra il primo ed il 28 febbraio 1999;
- imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 2: tra il primo ed il 31 marzo 1999;
- imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 3: tra il primo ed il 30 aprile 1999;
- imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 4: tra il primo ed il 31 maggio 1999;
- imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 5: tra il primo ed il 30 giugno 1999;
- imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 6: tra il primo ed il 31 luglio 1999;
- imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 7: tra il primo ed il 31 agosto 1999;
- imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 8: tra il primo ed il 30 settembre 1999;
- imprese il cui numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori termina con la cifra 9: tra il primo ed il 31 ottobre 1999.
- 2. Le imprese che intendano avvalersi della facolta' di cui al primo ed al terzo comma dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 212, possono presentare la domanda di conversione anche in anticipo rispetto ai periodi riportati nel sopraindicato calendario.
- 3. Le imprese che dimostrino di non aver potuto presentare domanda di conversione nel periodo loro assegnato, potranno presentare detta domanda nel periodo compreso tra il 1 novembre ed il 31 dicembre 1999.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: Treu